Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 26 luglio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L.	60.000
Semestrale	» » »	»	32.000
Trimestrale	» » »	»	17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L.	46.500
Semestrale	» » »	»	24.500
Trimestrale	» » »	»	12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. **297.**

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della Commissione nazionale per le società e la borsa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Viste le delibere 12 ottobre 1977, n. 277 e 16 febbraio 1979, n. 499-*bis*, con le quali la Commissione nazionale per le società e la borsa ha adottato lo schema di regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della Commissione stessa;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento, che consta di ventiquattro articoli, concernente l'amministrazione e la contabilità della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 19

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E A BORSA.

Art. 1.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Art. 2.

Contenuto e struttura del bilancio di previsione

Il bilancio di previsione indica le entrate che potranno essere accertate e le spese che potranno essere impegnate nell'esercizio finanziario.

Le entrate e le spese sono ripartite in categorie, secondo la loro natura economica ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Fra le spese è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per sopperire alle eventuali deficienze delle dotazioni di bilancio.

Art. 3.

Requisiti del bilancio di previsione

Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro integrale importo.

Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.

Art. 4.

Variazioni di bilancio

Le variazioni al bilancio di previsione, compresi gli storni da uno ad altro capitolo, sono deliberate dalla Commissione. Questa delibera altresì le variazioni occorrenti con prelevamento dal fondo di riserva.

Sono vietati gli storni tra residui e quelli tra i residui e la competenza e viceversa.

Art. 5.

Accertamento e riscossione delle entrate

L'accertamento delle entrate si effettua sulla base di disposizioni legislative e regolamentari, convenzioni, contratti ed altri titoli.

Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'anno finanziario costituiscono i residui attivi.

Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria, mediante reversali di incasso, firmate dal presidente o da un suo delegato e dal capo del servizio amministrativo.

Art. 6.

Assunzione degli impegni di spesa

Gli impegni di spesa, nei limiti delle disponibilità dei capitoli di bilancio, sono assunti con deliberazione della Commissione. Gli atti di esecuzione sono firmati dal presidente.

Le spese impegnate e non pagate entro l'anno finanziario costituiscono i residui passivi.

Art. 7.

Liquidazione delle spese

La liquidazione delle spese impegnate è effettuata dal servizio amministrativo, previo accertamento della regolarità delle forniture, dei lavori eseguiti o dei servizi prestati, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

La liquidazione delle indennità e di ogni altra competenza ai componenti della Commissione, al personale ed agli esperti e effettuata mediante note di pagamento individuali o collettive.

Art. 8.

Ordinazione e pagamento delle spese

Il pagamento delle spese liquidate ai sensi del precedente articolo viene ordinato con mandati firmati dal presidente o da un suo delegato e dal capo del servizio amministrativo.

I mandati di pagamento a favore dei creditori e, nei casi previsti dal presente regolamento, a favore dell'economo cassiere, sono tratti sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

I mandati di pagamento sono resi esigibili in contanti, ovvero, a richiesta dei creditori, con accreditamento in conto corrente postale o bancario o con commutazione in assegno circolare non trasferibile.

Art. 9.

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato, con deliberazione della Commissione e mediante convenzione, ad uno degli istituti o aziende di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Tutti gli atti riguardanti il movimento di cassa sono predisposti dal servizio amministrativo che accerta la regolarità degli ordini di riscossione e di pagamento e ne cura le relative registrazioni.

Art. 10.

Piccole spese

Il presidente può autorizzare anticipazioni di fondi di importo non superiore a tre milioni di lire a favore dell'economo cassiere per il pagamento di piccole spese.

Il fondo è reintegrato dietro presentazione del relativo rendiconto che deve essere trasmesso al servizio amministrativo non oltre il termine di ciascun trimestre.

La Commissione determina la natura delle piccole spese il cui pagamento può essere effettuato dall'economo cassiere previa autorizzazione del capo del servizio amministrativo.

Art. 11.

Missioni

Le missioni in Italia e all'estero dei componenti, del personale della Commissione e degli esperti sono autorizzate dal presidente.

Art. 12.

Sussidi

L'erogazione di sussidi è deliberata dalla Commissione su proposta dei capi servizi, nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.

Art. 13.

Contratti

Agli acquisti, all'appalto dei lavori o di forniture, alle permute, alle alienazioni, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede mediante contratti preceduti da gare aventi la forma della licitazione privata. Con motivata determinazione, la Commissione può provvedere mediante trattativa privata nei casi di urgenza, ove l'urgenza del contratto non consenta il concorso di più offerenti, o si tratti di spese di importo non superiore a lire 80 milioni.

Sugli schemi di contratti è richiesto il parere del Consiglio di Stato quando l'importo di essi superi i limiti previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

Art. 14.

Licitazione e trattativa privata

Si procede alla licitazione privata invitando persone o ditte ritenute idonee, sulla base di un elenco approvato dalla Commissione, a prendere cognizione dell'oggetto dell'appalto e delle condizioni generali e speciali ed a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte per iscritto in busta chiusa oppure ad inviare le offerte stesse per lettera raccomandata.

Le buste contenenti le offerte sono raccolte dal segretario di apposita commissione nominata dal presidente che annota su ciascuna di esse il giorno e l'ora di arrivo. Nel caso di offerta pervenuta dopo il termine previsto, il segretario provvede ad apporre sulla busta la relativa annotazione.

La commissione di cui sopra procede all'apertura delle buste contenenti le offerte ed esprime un motivato parere scritto per la scelta dell'offerta che ritiene più idonea sulla base dei prefissati elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e di serietà che presentano gli offerenti.

Il processo verbale è trasmesso alla Commissione nazionale per le società e la borsa che delibera in ordine all'aggiudicazione.

La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver interpellato, se ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una di esse.

Art. 15.

Forma, durata e termine dei contratti

I contratti sono redatti in forma pubblica amministrativa o in forma privata anche mediante scambio di corrispondenza, salvo i casi in cui la legge prescriva l'atto pubblico oppure il ricorso a tale forma sia deciso dalla Commissione.

I contratti devono avere durata e termini certi. Le spese inerenti ai contratti sono a carico del contraente con la Commissione.

Alla stipula dei contratti interviene il presidente o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato. I contratti di importo non superiore a cinque milioni di lire possono essere stipulati, per delega del presidente, dal capo del servizio amministrativo.

I contratti sono impegnativi per i contraenti con la commissione dal momento della sottoscrizione e per la Commissione dal momento in cui questa li approva con apposita delibera.

Quando, nel corso di esecuzione di un contratto, sorga la necessità di apportarvi mutamenti, che possono anche comportare un aumento od una diminuzione delle opere, lavori o forniture, il contraente con la Commissione è obbligato ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto fino alla concorrenza del quinto del prezzo contrattuale. Oltre tale limite detto contraente ha diritto alla risoluzione del contratto ed al pagamento del prezzo, a termini di contratto, delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite.

Art. 16.

Parere di congruità dei prezzi

Per la valutazione della congruità dei prezzi delle forniture di beni e servizi di maggiore importanza la Commissione richiede il parere dell'ufficio tecnico erariale o di altro organo tecnico dello Stato.

Le ditte aggiudicatarie dei lavori e delle forniture devono prestare idonea cauzione in numerario od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa.

A richiesta può concedersi l'esonero dal versamento della cauzione o consentirne la costituzione mediante fideiussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da una impresa di assicurazione a ciò autorizzata. In ogni caso l'accoglimento della richiesta è subordinato ad un adeguato miglioramento del prezzo contrattuale, secondo le disposizioni vigenti in materia. La decisione della Commissione al riguardo è definitiva.

Art. 17.

Pagamento del prezzo

Il pagamento delle provviste e dei lavori deve essere effettuato entro i termini contrattuali convenuti.

Nei contratti e negli impegni verso i fornitori possono essere pattuiti pagamenti in acconto, non superiori, nel complesso, all'importo dei lavori eseguiti o delle forniture effettuate.

Nei contratti può essere pattuito che una parte del prezzo sia trattenuta a garanzia, per un periodo di tempo determinato, dopo l'esecuzione del contratto.

Art. 18.

Lavori, forniture e servizi in economia

Possono essere effettuati in economia gli acquisti di oggetti di cancelleria, nonché le spese occorrenti alla manutenzione dei locali, mobili, arredi, impianti tecnici, macchine d'ufficio e per il fabbisogno degli automezzi di servizio e per ogni altro genere necessario ai servizi dell'economato per la cui provvista non sia ritenuta opportuna dalla Commissione la forma del contratto.

Il presidente può autorizzare il servizio amministrativo ad effettuare, tramite l'economo-cassiere, acquisti di importo non superiore a cinquecentomila lire di volta in volta, ai migliori prezzi correnti, sui fondi di cui all'art. 10.

Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori di importo non superiore a lire cinque milioni.

Art. 19.

Servizi di amministrazione e contabilità

I compiti di amministrazione e contabilità sono svolti dallo ufficio dell'amministrazione generale sotto la sorveglianza del capo del servizio amministrativo.

Spetta all'ufficio dell'amministrazione generale di:

a) predisporre i provvedimenti per il prelevamento di somme dalla tesoreria dello Stato e quelli occorrenti per il pagamento dei creditori;

b) provvedere alla tenuta delle scritture contabili relative alla gestione delle spese e a quella patrimoniale nonché ai rilevamenti statistico-contabili;

c) preparare gli elementi occorrenti per la formazione del bilancio di previsione e quelli occorrenti per la compilazione del conto consuntivo;

d) eseguire i deliberati della Commissione in ordine alla trasmissione alla Corte dei conti del consuntivo corredato dei titoli di spesa e relativi ordini di pagamento;

e) vigilare sul servizio dell'economo-cassiere e riscontrare la regolarità del conto trimestrale per le spese di cui all'art. 10;

f) compilare trimestralmente la situazione riassuntiva delle spese.

Art. 20.

Ufficio di ragioneria

L'ufficio di ragioneria provvede:

all'esatto accertamento delle entrate sulla base di tutti gli atti relativi, che gli devono essere trasmessi;

al controllo sugli atti di impegno e sui titoli di spesa;

a verificare la regolarità del servizio di tesoreria apponendo sulle situazioni periodiche e sugli estratti conto il visto di concordanza;

a vigilare sulla conservazione dei beni patrimoniali;

a vigilare sul regolare funzionamento dell'economato e cassa, eseguendo le ispezioni necessarie, del cui esito è data notizia al presidente ed al servizio amministrativo, mediante trasmissione dei relativi processi verbali sottoscritti dalle parti;

a vidimare i registri a pagine numerate in uso all'economato e cassa;

a riferire al presidente della Commissione sulle eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 21.

Economo-cassiere

L'incarico di economo-cassiere è conferito dal presidente su proposta del capo del servizio amministrativo.

L'economo-cassiere è consegnatario, ad ogni effetto, di tutti i beni mobili, dei quali cura l'inventario.

L'economo-cassiere provvede, secondo le disposizioni impartite dal capo del servizio amministrativo, alla manutenzione e conservazione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione alla Commissione e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.

L'economo-cassiere tiene distinti registri: per le operazioni di entrata e di uscita di cassa; per il deposito di valori e titoli; di carico e scarico per il materiale di facile consumo; d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione alla Commissione.

Art. 22.

Rendiconto finanziario

Il rendiconto dell'esercizio finanziario, predisposto dal capo del servizio amministrativo entro il 31 marzo di ciascun anno, è sottoposto dal presidente alla Commissione per l'approvazione che deve avere luogo entro il 30 aprile successivo.

Entro trenta giorni dall'approvazione della Commissione il rendiconto della gestione finanziaria, con annesso il conto patrimoniale e i documenti giustificativi, è trasmesso alla Corte dei conti.

Nel rendiconto finanziario sono comprese le entrate accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, le spese impegnate, pagate o rimaste da pagare, nonché i conti dei residui attivi e passivi, ripartiti per capitoli e per esercizi di provenienza.

Art. 23.

Norme di rinvio

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme sulla contabilità di Stato.

Art. 24.

Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. 298.

Approvazione dello statuto dell'Università degli studi di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 8 agosto 1977, n. 546, istitutiva dell'Università di Udine, e in particolare l'art. 26;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Università degli studi di Udine annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1979
Registro n. 54 *Istruzione, foglio n.* 308

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 1.

L'Università degli studi di Udine, costituita con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, anche per gli obiettivi della legge 8 agosto 1977, n. 546, si articola nelle seguenti facoltà e nei seguenti corsi di laurea:

1) Facoltà di lingue e letterature straniere:

a) corso di laurea in lingue e letterature straniere.

2) Facoltà di ingegneria:

a) corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;

b) corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico-organizzativo.

3) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

a) corso di laurea in scienze dell'informazione.

4) Facoltà di agraria:

a) corso di laurea in scienze agrarie;

b) corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari;

c) corso di laurea in scienze della produzione animale.

5) Facoltà di lettere e filosofia:

a) corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzo: archivistici e librari; architettonici, archeologici e dell'ambiente; mobili ed artistici.

L'Università degli studi di Udine si organizzerà in dipartimenti in conformità di quanto disposto dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario.

Art. 2.

Nelle more dell'emanazione delle disposizioni di legge di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, l'Università si organizza in istituti policattedra. Possono inoltre essere costituiti seminari, scuole di perfezionamento e di specializzazione, nonché scuole dirette a fini speciali.

Art. 3.

Con decreto rettorale, previa delibera dei competenti organi accademici sono costituiti i servizi comuni tra i quali:

1) la biblioteca unificata delle facoltà;
2) il centro di calcolo;
3) il centro linguistico audiovisivi.

Titolo II
ISTITUTI POLICATTEDRA E SEMINARI

Art. 4.

Ogni istituto comprende più insegnamenti che possono far capo anche a diverse facoltà ed è dotato di propria biblioteca.

Negli istituti vengono svolte le attività didattiche per il conseguimento delle lauree previste nel presente statuto, nonché ricerche scientifiche per il progresso delle discipline afferenti agli istituti stessi.

Art. 5.

Fatto salvo il principio che gli istituti devono essere comunque policattedra e nel rispetto delle connessioni fra le discipline, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli delle facoltà interessate, determina l'elenco delle discipline afferenti a ciascun istituto previsto dallo statuto.

Art. 6.

I singoli istituti o seminari sono diretti da un professore di ruolo o fuori ruolo di una delle discipline afferenti all'istituto o seminario, nominato dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, su designazione del consiglio della facoltà interessata; nel caso di istituti cui afferiscano insegnamenti di facoltà diverse la designazione sarà fatta dal senato accademico, sentiti i consigli delle facoltà interessate.

Il direttore rimane in carica un triennio e può essere confermato una sola volta.

In mancanza di professori di ruolo o fuori ruolo nelle discipline afferenti all'istituto o seminario, la direzione dello stesso è affidata, con le modalità di cui ai commi precedenti e per la durata di un anno, ad un professore incaricato di una delle discipline afferenti all'istituto o seminario stesso.

Le norme comuni di gestione o di funzionamento degli istituti o seminari saranno determinate da un regolamento emanato dal rettore, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Gli istituti dispongono di locali, attrezzature, biblioteca, personale, nonché di una propria dotazione sul bilancio dell'Università determinata annualmente dal consiglio di amministrazione.

Gli istituti potranno, altresì, fruire di assegnazioni erogate da enti o privati all'Università con destinazione specifica.

Art. 8.

Gli istituti policattedra previsti dallo statuto saranno attivati gradualmente in relazione alle disponibilità delle strutture didattiche e di ricerca e in relazione alla graduale attuazione dei singoli corsi di laurea.

Sono istituti policattedra dell'Università degli studi di Udine i seguenti:

biologia;
chimica;
difesa delle piante;
economia ed organizzazione aziendale;
elettrotecnica ed elettronica;
filologia germanica;
filologia romanza;
fisica;
fisica tecnica e di tecnologie industriali;
genio rurale;
geografia;
glottologia e filologia classica;
idraulica e ingegneria dell'ambiente;
igiene e difesa degli allevamenti;
ingegneria sismica applicata al territorio;
lingue e letterature dell'Europa orientale;
matematica, informatica e sistematica;
meccanica teorica ed applicata;
pedagogia e didattica delle lingue moderne;
produzione animale;
produzione vegetale;
scienze della terra;
sociologia e scienze dell'educazione;
storia;
storia della lingua e letteratura italiana;
tecnologie alimentari;
urbanistica e pianificazione;
azienda agraria, con relative strutture, annessa alla facoltà di agraria.

Titolo III

Art. 9.

Sono organizzati alla stregua degli istituti policattedra anche le scuole di perfezionamento, le scuole di specializzazione e le scuole dirette a fini speciali.

Le scuole di perfezionamento hanno il fine di avviare i laureati all'attività scientifica nelle varie discipline o gruppi di discipline.

Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di far acquisire ai laureati una più approfondita conoscenza della materia ed una preparazione professionale specialistica.

Le scuole dirette a fini speciali tendono a fornire una adeguata preparazione tecnico pratica in specifici settori. Le scuole dirette a fini speciali conferiscono titoli con valore professionale.

I titoli di ammissione alle varie scuole saranno indicati nei rispettivi ordinamenti.

Titolo IV

SERVIZI COMUNI

Art 10.

Nell'Università, oltre alle biblioteche di istituto, è istituita la biblioteca unificata delle facoltà.

Le biblioteche sono disciplinate, anche ai fini del loro coordinamento, da un regolamento emanato dal rettore su proposta del consiglio di amministrazione, sentite le facoltà e il senato accademico.

Art 11.

Per le esigenze degli istituti e dei servizi generali dell'Università, è costituito il centro di calcolo che potrà anche svolgere attività di ricerca scientifica.

Il centro di calcolo è disciplinato da un regolamento emanato dal rettore su proposta del consiglio di amministrazione, sentite le facoltà ed il senato accademico. Detto regolamento sarà inviato al Ministero della pubblica istruzione perché ne verifichi la conformità alle norme vigenti e dovrà prevedere la nomina di un direttore e di un consiglio scientifico, composto da docenti dell'Università esperti nel campo della elaborazione dei dati.

Art. 12.

Il centro linguistico audiovisivi ha come finalità quella di contribuire alla preparazione linguistica degli studenti, alla formazione professionale dei futuri insegnanti e all'aggiornamento linguistico e metodologico dei docenti delle scuole primarie e secondarie.

Il centro è disciplinato da un regolamento emanato dal rettore su proposta del consiglio di amministrazione, sentite le facoltà ed il senato accademico. Detto regolamento sarà inviato al Ministero della pubblica istruzione perché ne verifichi la conformità alle norme vigenti e dovrà prevedere un direttore nominato dal rettore, su proposto della facoltà di lingue e letterature straniere, ed un consiglio scientifico.

PARTE II

ORDINAMENTO DIDATTICO

Titolo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13.

Allo svolgimento di ciascun insegnamento di durata annuale o pluriennale devono essere dedicate almeno tre ore settimanali e in giorni diversi, con un minimo di cinquanta ore annuali. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni.

Art. 14.

Agli insegnamenti di durata semestrale devono essere dedicate almeno tre ore settimanali e in giorni diversi, con un minimo di venticinque ore. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni.

Titolo II

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 15.

La facoltà di lingue e letterature straniere conferisce la laurea in lingue e letterature straniere.

Nell'ambito della facoltà viene valorizzato lo studio delle lingue e letterature dell'Europa orientale, secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) lingua e letteratura italiana (biennale);
2) una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo, ungherese, polacco, cecoslovacco, russo, sloveno, serbocroato (in applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102); o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea;
3) una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;
4) la filologia afferente la lingua scelta come quadriennale;
5) glottologia;
6) storia moderna e contemporanea;
7) geografia, soprattutto antropica.

Fra gli insegnamenti complementari da impartirsi nel corso di laurea devono necessariamente figurare i seguenti:

a) lingua e letteratura latina;
b) una materia filosofica;
c) storia dell'arte;
d) didattica delle lingue moderne.

Sono insegnamenti complementari:

1) lingua e letteratura latina;
2) storia della filosofia;
3) storia dell'arte;
4) didattica delle lingue moderne;
5) antropologia culturale;
6) biblioteconomia;
7) dialettologia italiana;
8) diritto delle Comunità europee;
9) diritto internazionale;
10) economia politica e statistica;
11) estetica;
12) etnologia;
13) filologia balcanica e balcanologia;
14) filologia e critica dantesca;

15) filologia italiana;
16) filosofia del diritto;
17) filosofia del linguaggio;
18) filosofia della scienza;
19) filosofia morale;
20) fonologia;
21) geografia politica ed economica;
22) geografia regionale;
23) istituzioni economiche dell'Europa orientale;
24) istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale;
25) istituzioni politiche comparate;
26) letteratura anglo-americana;
27) letteratura ibero-americana;
28) lingua e letteratura araba;
29) lingua e letteratura bulgara;
30) lingua e letteratura cinese;
31) lingua e letteratura ebraica;
32) lingua e letteratura giapponese;
33) lingua e letteratura neerlandese;
34) lingua e letteratura neo-greca;
35) lingua e letteratura polacca;
36) lingua e letteratura portoghese;
37) lingua e letteratura rumena;
38) lingua e letteratura ungherese;
39) lingue e letterature della Cecoslovacchia;
40) lingue e letterature scandinave;
41) linguistica applicata;
42) linguistica generale;
43) lingua e cultura ladina;
44) linguistica matematica;
45) organizzazioni internazionali;
46) pedagogia;
47) pedagogia comparata;
48) psicolinguistica;
49) psicologia generale;
50) semiologia;
51) sociologia;
52) sociologia delle comunicazioni;
53) sociolinguistica;
54) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
55) storia della filosofia;
56) storia della lingua francese;
57) storia della lingua inglese;
58) storia della lingua italiana;
59) storia della lingua russa;
60) storia della lingua slovena;
61) storia della lingua spagnola;
62) storia della lingua tedesca;
63) storia della musica;
64) storia dell'arte bizantina e slava;
65) storia delle dottrine politiche;
66) storia delle istituzioni religiose;
67) storia delle religioni;
68) storia delle tradizioni popolari;
69) storia delle Venezie;
70) storia del teatro e dello spettacolo;
71) storia dei Paesi slavi;
72) storia e istituzioni della Chiesa ortodossa;
73) storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
74) storia medioevale;
75) teoria dell'informazione;
76) lingua e letteratura friulana;
77) letteratura anglocanadese;
78) letteratura francocanadese.

Oltre gli insegnamenti fondamentali, lo studente dovrà seguire, superando il relativo esame di ciascuno di essi, tre insegnamenti scelti fra le discipline impartite nella facoltà (con esclusione di quelle scelte come biennali, triennali e quadriennali) ovvero, ma in questo caso previa approvazione dell'organo universitario competente, fra le discipline di altra facoltà della stessa sede universitaria.

Per la lingua scelta come quadriennale gli iscritti sosterranno ogni anno una prova orale, e una prova scritta nel secondo, terzo e quarto anno;

Per la lingua scelta come triennale gli iscritti sosterranno ogni anno una prova orale, e una prova scritta nel secondo e terzo anno.

La prova scritta del secondo anno consisterà in un dettato e in un elaborato atto ad accertare la conoscenza delle strutture linguistiche fondamentali (traduzione, tests ecc.).

La prova scritta del terzo anno consisterà in un dettato e in una traduzione nella lingua straniera.

La prova scritta per il quarto anno consisterà in un dettato e in una composizione nella lingua straniera.

Tali prove scritte saranno valutate congiuntamente alle prove orali della lingua quadriennale o triennale, relative allo stesso anno di corso, mediante un voto unico; l'ammissione alla prova orale è condizionata all'esito positivo della prova scritta prevista per lo stesso anno di corso. Prova scritta e prova orale potranno tuttavia essere sostenute anche in sessioni d'esame diverse.

Gli esami delle lingue quadriennali e triennali di ciascun anno possono essere sostenuti solo dopo il superamento di tutte le prove previste per le stesse discipline negli anni precedenti.

L'esame di filologia afferente alla lingua quadriennale potrà essere sostenuto solo dopo che sia stato superato il primo esame della lingua quadriennale.

Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta, che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.

Tutti gli altri esami sono orali.

L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale.

I competenti organi universitari possono, con motivate deliberazioni, rendere obbligatoria una o due delle materie complementari.

I competenti organi di cui sopra potranno, inoltre, consentire che lo studente, in luogo dell'insegnamento della seconda disciplina (triennale), possa seguire gli insegnamenti di una disciplina biennale e di una annuale.

Superati tutti gli esami fondamentali e complementari previsti dal piano di studi, lo studente deve presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Le conclusioni di tale elaborato saranno redatte nella lingua scelta come quadriennale; una parte della discussione dinanzi alla commissione di laurea si svolgerà nella predetta lingua straniera. E' data facoltà di presentare un elaborato in lingua straniera, nel qual caso le conclusioni dovranno essere in lingua italiana.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni contenute nella tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 707.

Titolo III

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 16.

La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

1) laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;

2) laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo.

La durata del corso è di cinque anni.

Art. 17.

Gli insegnamenti impartiti nella facoltà di ingegneria possono essere « pieni », detti anche annuali, oppure « ridotti », detti anche semestrali.

Il numero complessivo degli insegnamenti pieni (o il numero equivalente di insegnamenti pieni e ridotti) per ciascun corso quinquennale di laurea non sarà superiore a 30 nè inferiore a 27. A tale fine due insegnamenti ridotti equivalgono ad un insegnamento pieno.

Il consiglio di facoltà fissa anno per anno i piani di studio ufficiali.

In questi saranno inseriti gli insegnamenti obbligatori, di cui al successivo art. 3, e gli insegnamenti a scelta dello studente, fra quelli compresi nell'elenco di cui al successivo art. 4. Gli insegnamenti a scelta dello studente non figureranno isolati nei piani di studio, ma raggruppati a costituire indirizzi di specializzazione, tipici di ciascun corso di laurea. Per ciascuna specializzazione potranno al massimo essere prescritti sei insegnamenti pieni (o un numero equivalente di insegnamenti pieni e ridotti).

Il consiglio di facoltà fissa inoltre:

la distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso;
le propedeuticità;
le procedure d'esame;
le condizioni per l'iscrizione a ciascun anno di corso.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti nel quadro di specializzazioni diverse non comporta necessariamente identità di programma o di trattazione.

In corrispondenza alla stessa denominazione, quando la sua ampiezza lo richiede, la materia può essere frazionata in più insegnamenti pieni, distinti, in successione di tempo, ognuno dei quali con validità annuale.

Alcuni insegnamenti potranno essere mutuati da altre facoltà dell'Università di Udine.

Art. 18.

Gli insegnamenti obbligatori dei due corsi di laurea sono quelli qui di seguito elencati.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

1° *Anno*:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I
4) chimica;
5) disegno.

2° *Anno*:

1) analisi matematica II;
2) statistica e calcolo delle probabilità;
3) meccanica razionale;
4) fisica II.

L'insegnamento di statistica e calcolo delle probabilità sostituisce quello di geometria II ai sensi dell'art. 2 (commi secondo e quarto del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

TRIENNIO DI APPLICAZIONE

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

1) scienza delle costruzioni;
2) meccanica applicata alle macchine e macchine;
3) fisica tecnica;
4) elettrotecnica;
5) idraulica;
6) geologia applicata;
7) pianificazione territoriale;
8) ingegneria sanitaria;
9) tecnica delle costruzioni;
10) statistica e calcolo delle probabilità.

Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

1) sismologia;
2) calcolo numerico e programmazione;
3) sociologia;
4) economia applicata all'ingegneria;
5) topografia;
6) tecnica urbanistica.

Gli insegnamenti di elettrotecnica e di geologia applicata sono anticipati al 2° anno.

CORSO DI LAUREA DI INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE INDUSTRIALI AD INDIRIZZO ECONOMICO-ORGANIZZATIVO

1° *Anno*:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno.

2° *Anno*:

1) analisi matematica II;
2) calcolo numerico e programmazione;
3) meccanica razionale;
4) fisica II.

L'insegnamento di calcolo numerico e programmazione sostituisce quello di geometria II ai sensi dell'art. 2 (commi secondo e quarto) del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

TRIENNIO DI APPLICAZIONE

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

1) scienza delle costruzioni;
2) meccanica applicata alle macchine;
3) fisica tecnica;
4) elettrotecnica;
5) economia applicata all'ingegneria;
6) economia e organizzazione aziendale;
7) teoria dei sistemi;
8) ricerca operativa;
9) tecnologie meccaniche;
10) calcolo numerico e programmazione.

Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

1) statistica e calcolo delle probabilità;
2) elaborazione automatica delle informazioni;
3) sistemi informativi aziendali;
4) diritto del lavoro e relazioni industriali;
5) idraulica;
6) macchine.

Gli insegnamenti di elettrotecnica e di fisica tecnica sono anticipati al 2° anno ai sensi dell'art. 2 (comma terzo) del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 19.

Elenco generale degli insegnamenti che possono essere impartiti (l'elenco comprende, per completezza, anche gli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale e su quello di facoltà):

acquedotti e fognature;
acustica applicata e illuminotecnica;
affidabilità e controllo statistico della qualità;
analisi dei costi;
analisi dei costi e benefici applicata alla conservazione del suolo;
analisi dei sistemi urbani;
analisi e simulazione dei processi;
algebra;
analisi matematica I;
analisi matematica II;
apparecchi ed impianti di sollevamento e di trasporto;
applicazioni dei calcolatori elettronici;
approvvigionamento e gestione delle scorte;
architettura e composizione architettonica;
architettura industriale;
architettura tecnica;
automazione degli impianti industriali;
automazione e regolazione;
bacini montani e conservazione del suolo;
calcolatori elettronici;
calcolo numerico e programmazione;
campi elettromagnetici e circuiti;
centrali elettriche;
chimica;
chimica applicata;
chimica industriale;
chimica organica;
complementi di costruzione di macchine;
complementi di ingegneria sanitaria;
complementi di macchine;
complementi di scienza delle costruzioni;
comunicazioni elettriche;
consolidamento degli edifici;
consolidamento delle rocce;
contabilità aziendale;
controlli automatici;
complementi di architettura tecnica;
calcolo automatico delle strutture;
controllo di processi;
corrosione e protezione dei materiali;
costruzione di macchine;
costruzione di macchine elettriche;
costruzioni di strade ferrovie ed aeroporti;
costruzioni idrauliche;
costruzioni in acciaio;
costruzioni in cemento armato;
costruzioni marittime;
difesa della natura e dell'ambiente;
dinamica delle costruzioni;
dinamica e vibrazione delle macchine;
diritto industriale pubblico e privato;
disegno;
disegno II;
disegno meccanico;
ecologia;
economia applicata all'ingegneria;
economia delle fonti di energia;
economia dell'impresa;
economia ed organizzazione aziendale;

economia e politica agraria, montana e forestale;
elaborazione automatica delle informazioni;
elementi di macchine con disegno;
elettrochimica;
elettronica applicata;
elettronica industriale;
elettrotecnica;
elettrotecnica industriale;
ergotecnica;
ergotecnica edile;
estimo;
fisica I;
fisica II;
fisica tecnica;
fotogrammetria;
geofisica applicata;
geologia applicata;
geometria;
geotecnica;
gestione aziendale;
gestione degli impianti industriali;
gestione delle risorse idriche;
gestione del personale e relazioni industriali;
idraulica;
idrologia tecnica;
igiene applicata all'ingegneria;
impianti chimici;
impianti di trattamento delle acque e dei liquami;
impianti elettrici;
impianti idroelettrici;
impianti meccanici;
impianti tecnici per l'edilizia;
impianti termotecnici;
industrializzazione edilizia;
infortunistica;
infrastrutture di trasporto;
ingegneria del territorio;
ingegneria sanitaria;
ingegneria sismica;
inquinamenti e depurazione dell'ambiente;
litologia e geologia;
macchinari per l'edilizia;
macchine;
macchine agricole;
marketing industriale;
meccanica applicata alle macchine;
meccanica applicata alle macchine e macchine;
meccanica dei fluidi;
meccanica delle rocce;
meccanica razionale;
metallurgia e metallografia;
metodi di identificazione di modelli;
metodi di osservazione e di misura;
metodi matematici per l'ingegneria;
misure elettriche;
misure idrauliche;
misure meccaniche e termiche;
organizzazione del lavoro;
organizzazione e meccanizzazione del cantiere;
pianificazione territoriale;
ponti e grandi strutture;
prefabbricazione strutturale;
progetti di strutture;
progetto di infrastrutture stradali;
programmazione e controllo della produzione;
regime e protezione dei litorali;
ricerca operativa;
rilievo e restauro;
scienza delle costruzioni;
siderurgia e fonderia;
sismologia;
sistemazione dei corsi d'acqua;
sistemi informativi aziendali;
sociologia;
sperimentazione sui materiali e sulle strutture;
statica delle strutture prefabbricate;
statistica aziendale;
misure elettroniche;
statistica e calcolo delle probabilità;
storia dell'architettura;
tecnica della circolazione e organizzazione dei trasporti;
tecnica delle costruzioni;
tecnica delle fondazioni;
tecnica del restauro;
tecnica del traffico;
tecnica ed economia dei trasporti;
tecnica urbanistica;
tecnologia degli elementi costruttivi;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
tecnologie elettriche;
tecnologie elettroniche;
tecnologie meccaniche;
teoria dei sistemi;
teoria e pratica delle misure;
teoria e tecnica dell'informazione;
termodinamica applicata;
topografia;
trattamento delle acque di approvvigionamento;
trattamento degli effluenti dell'industria chimica;
viabilità e traffico.

Art. 20.

Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni e di esercitazioni pratiche di calcolo, disegno, progettazione, sperimentazione.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è attestata con le modalità disposte dal consiglio di facoltà.

Art. 21.

Il consiglio delibera sulle domande di trasferimento dall'uno all'altro corso di laurea, sui piani di studio degli studenti provenienti da altre sedi o facoltà e sui piani di studio individuali, diversi da quelli ufficiali, presentati dagli studenti ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni.

Art. 22.

Gli esami di profitto possono avere forma orale e scritta ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione ed il controllo degli insegnanti.

Art. 23.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli insegnamenti obbligatori prescritti nello statuto per il corso di laurea prescelto e quelli da lui scelti secondo le norme indicate nello statuto. Lo studente deve presentare all'esame uno o più elaborati, attinenti alle materie della specialità in cui intende laurearsi, svolti sotto il controllo degli insegnanti di tali materie, con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di detti elaborati, estesa in modo da accertare le cognizioni del candidato nelle materie fondamentali ed in quelle speciali attinenti alla laurea da lui scelta.

Il consiglio di facoltà può anche disporre un accertamento della preparazione dello studente prima della laurea. Tale accertamento non ha carattere eliminatorio.

Titolo IV

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI LAUREA IN SCIENZE DELL'INFORMAZIONE

Art. 24.

La durata del corso di studi per la laurea in scienze dell'informazione è di quattro anni. Titoli di ammissione sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: indirizzo generale, indirizzo tecnico (sistemi per l'elaborazione), indirizzo applicativo (gestione).

Il primo biennio di studi è comune ai tre indirizzi.

La scelta dell'indirizzo viene fatta dallo studente all'atto della sua iscrizione al terzo anno di corso.

a) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori per il primo biennio per tutti gli indirizzi:

1° *Anno*:

1) analisi matematica I;
2) algebra (semestrale);
3) fisica I;
4) geometria (semestrale);
5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

2° *Anno*:

1) analisi matematica II;
2) calcolo delle probabilità e statistica (semestrale);
3) calcolo numerico (semestrale);
4) fisica II;
5) ricerca operativa e gestione aziendale;
6) sistemi per l'elaborazione dell'informazione I;

b) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il secondo biennio:

1) metodi per il trattamento dell'informazione;
2) sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;
3) teoria dell'informazione e della trasmissione.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

a) *per l'indirizzo generale*:

1) linguaggi formali e compilatori;
2) metodi di approssimazione;

b) *per l'indirizzo tecnico*:

1) tecniche numeriche e analogiche;
2) teoria dei sistemi;

c) *per l'indirizzo applicativo*:

1) teoria e metodi dell'ottimizzazione;
2) economia e organizzazione aziendale (semestrale);
3) trattamento dell'informazione nell'impresa (semestrale).

Per il secondo biennio sono anche previsti due corsi complementari annuali, o uno annuale e due semestrali, o quattro semestrali, stabiliti tra i seguenti:

1) analisi numerica;
2) biolettronica;
3) cibernetica e teoria dell'informazione;
4) complementi di gestione aziendale;
5) comunicazioni elettriche;
6) controlli automatici;
7) controllo dei processi industriali;
8) documentazione automatica;
9) econometria;
10) elaborazione dei testi letterali;
11) elaborazione dell'informazione non numerica;
12) elaborazione di immagini;
13) elementi di calcolo automatico;
14) elettronica;
15) fisica superiore;
16) istituzioni di algebra;
17) istituzioni di analisi superiore;
18) istituzioni di fisica matematica;
19) istituzioni di fisica teorica;
20) linguaggi di programmazione;
21) logica matematica;
22) macchine calcolatrici numeriche e analogiche;
23) metodi di analisi numerica;
24) progetto di sistemi numerici;
25) ricerca operativa;
26) riconoscimento automatico delle forme;
27) sistemi operativi;
28) statistica;
29) statistica matematica;
30) tecnica di organizzazione delle informazioni;
31) tecnica di progettazione automatica;
32) tecnica di programmazione;
33) tecnica di simulazioni;
34) tecniche direzionali;
35) tecnologia degli elaboratori elettronici;
36) tecnologia degli elaboratori in tempo reale 1° (Hardware);
37) tecnologia degli elaboratori in tempo reale II (Software);
38) teoria degli algoritmi e della calcolabilità;
39) teoria degli automi;
40) teoria dei codici;
41) teoria delle decisioni;
42) teoria dei giochi;
43) teoria dei grafi;
44) teoria dei modelli;
45) teoria dei sistemi;
46) teoria delle probabilità;
47) processi casuali.

La facoltà si riserva di stabilire sul piano degli studi quali dei predetti corsi debbano considerarsi semestrali.

Gli insegnamenti fondamentali e complementari sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari, comporta un esame finale.

Ciascun insegnamento fondamentale di un indirizzo può esser scelto come insegnamento complementare per altro indirizzo in cui non sia fondamentale

La scelta delle materie complementari da parte dello studente è sottoposta alla preventiva approvazione della facoltà.

Per l'indirizzo applicativo e per l'indirizzo tecnico la facoltà può inoltre introdurre nel piano degli studi quali complementari anche altri insegnamenti impartiti presso le facoltà dell'Università di Udine.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno cinque materie annuali del primo biennio (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale).

Gli esami di analisi I e fisica I sono propedeutici rispettivamente agli esami di analisi II e fisica II e tutti gli esami del primo biennio sono propedeutici agli esami del secondo biennio.

Inoltre per poter sostenere gli esami del secondo biennio è necessario aver superato la prova di conoscenza della lingua inglese, nonché di un'altra lingua moderna straniera a scelta dello studente.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno di quattro fra i complementari se a corso semestrale, di almeno tre se uno di questi è annuale e di almeno due se ambedue sono annuali.

Lo studente deve inoltre aver compiuto un periodo di tirocinio presso l'Istituto di matematica, informatica e sistemistica.

L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove:

una prova di cultura generale nelle varie discipline del corso di studi seguito;

discussione di una tesi scritta o di un elaborato scritto.

Titolo V

FACOLTÀ DI AGRARIA

Art. 25.

La facoltà di agraria conferisce le lauree in scienze agrarie, in scienze delle preparazioni alimentari ed in scienze della produzione animale.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26.

Laurea in scienze agrarie

La durata del corso di studi per la laurea in scienze agrarie è di quattro anni, divisa in due bienni.

Insegnamenti fondamentali:

PRIMO BIENNIO

1) anatomia e fisiologia degli animali domestici;
2) botanica generale;
3) botanica sistematica;
4) chimica generale ed inorganica, con applicazioni di analitica;
5) chimica organica;
6) entomologia agraria;
7) fisica;
8) matematica;
9) mineralogia e geologia;
10) principi di economia politica e statistica;
11) zoognostica;
12) zoologia generale.

SECONDO BIENNIO

1) agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale);
2) chimica agraria (biennale);
3) coltivazioni arboree;
4) economia e politica agraria (biennale);
5) estimo rurale e contabilità;
6) idraulica agraria, con applicazioni di disegno;
7) industrie agrarie: enologia, caseificio e oleificio;
8) meccanica agraria, con applicazioni di disegno;
9) microbiologia agraria e tecnica;
10) patologia vegetale;

11) topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno;
12) zootecnica generale;
13) zootecnica speciale.

Insegnamenti complementari:

1) architettura del paesaggio (semestrale);
2) architettura rurale (semestrale);
3) bachicoltura e apicoltura (semestrale);
4) cerealicoltura e colture industriali;
5) climatologia e metereologia (semestrale);
6) contabilità aziendale;
7) cooperazione;
8) diritto agrario;
9) ecologia;
10) economia montana e forestale (semestrale);
11) genetica;
12) fisiopatologia vegetale;
13) fitoiatria;
14) lotta biologica integrata (semestrale);
15) meccanizzazione agricola e forestale;
16) metodologia e statistica sperimentale;
17) parassitologia animale dei vegetali e delle derrate;
18) pianificazione ed organizzazione del territorio;
19) propagazione e tecnica vivaistica;
20) orticoltura e floricoltura;
21) selvicoltura;
22) sociologia rurale (semestrale);
23) storia dell'agricoltura (semestrale);
24) tecnica della bonifica;
25) virologia;
26) viticoltura.

La facoltà può inoltre introdurre nell'elenco delle discipline complementari del corso di laurea in scienze agrarie, insegnamenti impartiti presso altri corsi di laurea della stessa e di altre facoltà della stessa Università.

Art. 27.

Per essere ammesso a sostenere gli esami delle discipline del secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio.

Gli insegnamenti complementari di genetica e di metodologia e statistica sperimentale si intendono consigliati in via preferenziale.

Gli studenti dovranno rispettare il seguente ordine di precedenza fra gli esami di profitto:

1) l'esame di botanica generale deve precedere quello di botanica sistematica;

2) gli esami di botanica generale e di botanica sistematica debbono precedere quelli di patologia vegetale, di microbiologia agraria e tecnica, di agronomia e coltivazioni erbacee, di coltivazioni arboree, di viticoltura, di selvicoltura, di orticoltura e floricoltura, di cerealicoltura e colture industriali, di fisiopatologia vegetale, di propagazione e tecnica vivaistica;

3) l'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici deve precedere quelli di zoognostica, di zootecnica generale, di zootecnica speciale;

4) l'esame di principi di economia politica e di statistica deve precedere quelli di economia e politica agraria e di estimo rurale e contabilità;

5) gli esami di chimica agraria devono precedere quello di agronomia generale e coltivazioni erbacee;

6) l'esame di microbiologia agraria e tecnica deve precedere quello di industrie agrarie;

7) l'esame di chimica organica deve precedere quelli di chimica agraria, industrie agrarie, microbiologia agraria e tecnica, patologia vegetale, zootecnica generale;

8) gli esami di zoologia generale, zoognostica e zootecnica generale devono precedere quello di zootecnica speciale;

9) l'esame di matematica deve precedere quelli di metodologia e statistica sperimentale, di meccanica agraria e di topografia e costruzioni rurali, di idraulica agraria, di estimo rurale e contabilità, di economia e politica agraria;

10) l'esame di zoologia generale deve precedere quelli di entomologia agraria e di parassitologia animale dei vegetali e delle derrate;

11) l'esame di fisica deve precedere quelli di meccanica agraria, di topografia e costruzioni rurali e di idraulica agraria.

Art. 28.

Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze agrarie lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi semestrali sono computati come un corso annuale.

Art. 29.

L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove:

a) discussione di una dissertazione originale scritta su un tema scelto dal candidato in accordo con il professore della disciplina;

b) svolgimento di una tesina su materie diverse da quelle della tesi;

c) discussione delle osservazioni pratiche annotate dal candidato nel corso di un tirocinio, seguito da un docente di discipline professionali della facoltà, presso una azienda agraria od un'impresa di produzione, trasformazione o distribuzione del settore agricolo-zootecnico o privato, purché regolarmente convenzionate con l'Università.

Art. 30.

Laurea in scienze delle preparazioni alimentari

La durata del corso di studi per la laurea in scienze delle preparazioni alimentari è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

Insegnamenti fondamentali:

BIENNIO PROPEDEUTICO

1) botanica sistematica ed applicata;
2) chimica analitica (biennale);
3) chimica generale ed inorganica;
4) chimica fisica;
5) chimica organica (biennale);
6) fisica;
7) matematica;
8) microbiologia ed immunologia;
9) morfologia e fisiologia animale;
10) morfologia e fisiologia vegetale.

TRIENNIO DI STUDI DI APPLICAZIONE

1) analisi chimica dei prodotti alimentari;
2) biochimica generale;
3) enzimologia;
4) fisiologia della nutrizione e razionamento;
5) igiene;
6) igiene degli alimenti;
7) industrie alimentari (biennale);
8) microbiologia industriale;
9) patologia animale ed ispezione delle carni;
10) zootecnica generale.

Insegnamenti complementari:

1) approvvigionamenti e mercato;
2) chimica e tecnologia del latte (semestrale);
3) detergenza ed approvvigionamento dell'acqua (semestrale);
4) disegno tecnico e materiali (semestrale);
5) enologia (semestrale);
6) ergotecnica ed organizzazione aziendale (semestrale);
7) fisica tecnica;
8) fitofarmaci (semestrale);
9) microbiologia lattiero-casearia (semestrale);
10) tecnica delle applicazioni frigorifere (semestrale);
11) tecnica delle conserve alimentari;
12) tecnologia della birra (semestrale);
13) tecnologia del condizionamento e della distribuzione (semestrale);
14) tecnologia degli olii, grassi e derivati (semestrale);
15) tossicologia bromatologica e tecnopatia agraria.

La facoltà può inoltre introdurre nell'elenco delle discipline complementari del corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari insegnamenti impartiti presso altri corsi di laurea della stessa e di altre facoltà della stessa Università.

Art. 31.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di studi di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti stabiliti per il biennio di studi propedeutici.

A giudizio della facoltà i corsi biennali di chimica organica e di chimica analitica potranno anche essere svolti per la prima parte nel biennio propedeutico e per la seconda parte nel triennio di studi di applicazione. I tre insegnamenti complementari di approvvigionamento e mercato, fisica tecnica e di tossicologia bromatologica e tecnopatia agraria si intendono consigliati in via preferenziale.

Gli studenti dovranno rispettare il seguente ordine di precedenza fra gli esami di profitto:

a) gli esami di chimica analitica devono precedere quello di analisi chimica dei prodotti alimentari;

b) l'esame di biochimica generale deve precedere quelli di microbiologia industriale, di enzimologia e di fisiologia della nutrizione e razionamento;

c) l'esame di chimica fisica deve precedere quello di industrie alimentari;

d) l'esame di morfologia e fisiologia animale deve precedere quelli di zootecnica generale e di patologia animale ed ispezione delle carni;

e) gli esami di morfologia e fisiologia animale e di morfologia e fisiologia vegetale devono precedere quelli di industrie alimentari, di tecnica delle conserve alimentari e di tecnica delle applicazioni frigorifere.

Art. 32.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di studi di applicazione ed in almeno tre insegnamenti da lui scelti tra quelli complementari annuali.

A tale effetto due corsi semestrali sono computati come un corso annuale.

Art. 33.

L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove:

a) discussione di una dissertazione originale scritta su un tema scelto dal candidato in accordo con il professore della disciplina;

b) svolgimento di una tesina su materie diverse da quelle della tesi;

c) discussione di osservazioni annotate dal candidato, seguito da un docente della facoltà, in un tirocinio presso un impianto per l'elaborazione di prodotti alimentari, purché regolarmente convenzionato con l'Università.

Art. 34.

Laurea in scienze della produzione animale

La durata del corso di studi per la laurea in scienze della produzione animale è di quattro anni divisi in due bienni.

Insegnamenti fondamentali:

PRIMO BIENNIO

1) agronomia generale e coltivazioni erbacee;
2) alimentazione animale;
3) anatomia degli animali domestici;
4) biochimica;
5) botanica generale;
6) chimica;
7) estimo rurale e contabilità;
8) fisiologia degli animali domestici;
9) genetica animale e zootecnica generale;
10) patologia generale comparata;
11) principi di economia politica e di statistica;
12) zoologia generale.

SECONDO BIENNIO

1) avicoltura;
2) coltivazione e conservazione dei foraggi;
3) economia e politica agraria;
4) igiene veterinaria;
5) industrie alimentari dei prodotti di origine animale;
6) microbiologia agraria e tecnica;
7) topografia e costruzioni rurali con applicazione di disegno;
8) zooeconomia;
9) zoognostica;
10) zootecnica speciale (biennale).

Insegnamenti complementari:

1) approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
2) chimica agraria;
3) difesa dagli inquinamenti (semestrale);
4) ecologia zootecnica (semestrale);
5) edilizia zootecnica (semestrale);
6) endocrinologia degli animali;
7) entomatologia agraria (semestrale);
8) farmacologia e tossicologia animale;
9) fisica;
10) fisioclimatologia (semestrale);
11) fisiopatologia della riproduzione;
12) idrobiologia, piscicoltura;
13) igiene zootecnica;
14) immunogenetica (semestrale);
15) legislazione zootecnica e contrattazione degli animali domestici (semestrale);
16) matematica;
17) metabolismo energetico;
18) meccanica agraria con applicazioni di disegno;
19) meccanizzazione degli impianti zootecnici;
20) microbiologia dei prodotti zootecnici (semestrale);
21) organizzazione del lavoro (semestrale);
22) parassitologia;
23) patologia aviare (semestrale);
24) patologia ed igiene degli allevamenti ittici;
25) patologia vegetale (semestrale);
26) suinicoltura (semestrale);
27) tecnica mangimistica;
28) venatoria e produzione della selvaggina (semestrale).

La facoltà può inoltre introdurre nell'elenco delle discipline complementari del corso di laurea in scienze della produzione animale insegnamenti impartiti presso altri corsi di laurea nella stessa ed in altre facoltà della stessa Università.

Art. 35.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio.

I due insegnamenti complementari di fisica e matematica si intendono consigliati in via preferenziale.

Gli studenti dovranno rispettare il seguente ordine di precedenza fra gli esami di profitto:

a) gli esami di anatomia degli animali domestici e di biochimica dovranno precedere quello di fisiologia degli animali domestici;

b) l'esame di fisiologia degli animali domestici deve precedere quello di genetica animale e zootecnica generale;

c) l'esame di chimica deve precedere quello di biochimica;

d) gli esami di zoognostica, genetica animale e zootecnica generale devono precedere quello di zootecnica speciale;

e) l'esame di botanica generale deve precedere quello di agronomia generale e coltivazioni erbacee;

f) gli esami di agronomia generale e coltivazioni erbacee e di microbiologia agraria e tecnica devono precedere quello di coltivazione e conservazione dei foraggi;

g) l'esame di microbiologia agraria e tecnica deve precedere quello di industrie alimentari dei prodotti di origine animale;

h) gli esami di principi di economia politica e di statistica e di economia e politica agraria devono precedere quello di zooeconomia;

i) gli esami di biochimica e di fisiologia degli animali domestici devono precedere quello di alimentazione animale.

Art. 36.

Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze delle produzioni animali lo studente deve aver seguito tutti i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno sei complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi semestrali sono computati come un corso annuale.

Art. 37.

L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove:

a) discussione di una dissertazione originale scritta su un tema scelto dal candidato in accordo con il professore della disciplina;

b) svolgimento di una tesina su materie diverse da quelle della tesi;

c) discussione delle osservazioni pratiche annotate dal candidato nel corso di un tirocinio presso un'azienda di allevamento od una impresa di produzione, trasformazione, conservazione o distribuzione del settore zootecnico purché regolarmente convenzionate con l'Università.

Art. 38.

Per gli iscritti ed i laureati di altra facoltà, aspiranti al conseguimento di una delle lauree della facoltà di agraria, il consiglio di facoltà determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti e gli insegnamenti che debbono seguire e di cui dovranno superare l'esame. In ogni caso i richiedenti non laureati devono essere forniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi di laurea della facoltà di agraria.

Art. 39.

La facoltà stabilirà le esercitazioni che costituiranno parte integrante dell'insegnamento delle singole discipline.

Art. 40.

Il consiglio di facoltà, in relazione al numero di studenti, iscritti ai relativi esami, può consentire che gli insegnamenti di fisica, matematica, botanica generale, estimo rurale e contabilità, microbiologia agraria e tecnica e zoologia generale vengano mutuati presso i diversi corsi di laurea della facoltà di agraria. Inoltre, l'insegnamento di chimica generale ed inorganica, con applicazioni di analitica del corso di laurea in scienze agrarie può essere mutuato con quello di chimica generale ed inorganica del corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari; l'insegnamento di biochimica generale del corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari può essere mutuato con quello di biochimica del corso di laurea in scienze della produzione animale; l'insegnamento di morfologia e fisiologia vegetale del corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari può essere mutuato con quello di botanica generale del corso di laurea in scienze agrarie.

Art. 41.

Per quanto non previsto dal presente statuto della facoltà di agraria si rinvia alla normativa contenuta nell'ordinamento didattico nazionale.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
SPADOLINI

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1979.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464·

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 3 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Moplefan, gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia, con effetto dal 5 novembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1975, 28 luglio 1975, 17 gennaio 1976, 19 gennaio 1976, 20 gennaio 1976 e 2 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia, è prolungata a trentatre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato
NICOLAZZI

(6720)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Montedison, stabilimento di Priolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 luglio 1978 di dichiarazione della sussitenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Montedison, stabilimento di Priolo, con effetto dal 13 giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1978 e 29 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Montedison, stabilimento di Priolo, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(6734)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Proroga al 28 febbraio 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca, con sede in Torino e stabilimenti a Pieve Vergonte e Avenza di Carrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.pa. Rumianca, con sede in Torino e stabilimenti a Pieve Vergonte (Novara) e Avenza di Carrara (Massa Carrara), con effetto dal 15 novembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 23 marzo 1977, 24 marzo 1977, 19 dicembre 1977 e 31 gennaio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'uffico regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca, con sede in Torino e stabilimenti a Pieve Vergonte (Novara) e Avenza di Carrara (Massa Carrara), è prolungata al 28 febbraio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(6719)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1979.

Riconoscimento in provincia di Potenza del carattere sostitutivo della attività industriale della S.p.a. Plastica industriale lucana Potenza, in Potenza, promossa dalla Gepi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Plastica industriale lucana Potenza, con sede in Potenza, per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della società Industria siderurgica lucana di Potenza;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Potenza;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Potenza carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Plastica industriale lucana Potenza, con sede in Potenza, promossa dalla Gepi.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(6721)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nevano, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Nevano, con sede in Pozzuoli (Napoli), con effetto dal 5 gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1977, 12 aprile 1977, 8 settembre 1977, 3 marzo 1978 e 27 settembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nevano, con sede in Pozzuoli (Napoli), è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(6814)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1979.

Assegnazione alle regioni e provincie autonome di lire 40 miliardi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, per l'anno finanziario 1979, per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone di interesse locale e regionale.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 marzo 1977, n. 91, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, recante norme per la utilizzazione delle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91;

Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, che stabilisce l'afflusso delle somme dovute dai datori di lavoro in un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale ed intestato al Ministero del tesoro;

Considerata la ripartizione percentuale, prevista dal citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, dell'utilizzo delle somme versate sul fondo speciale, nella specifica destinazione nel settore dei trasporti;

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 104886 del 10 febbraio 1979, con il quale vengono apportate, allo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica — per l'esercizio 1979 — variazioni in aumento, nella misura di lire 40 miliardi, al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale il 24 maggio 1978;

Vista la delibera CIPE in data 27 luglio 1978;

Vista la delibera CIPE in data 14 maggio 1979;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

La disponibilità di lire 40 miliardi come concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone di interesse locale e regionale, per l'anno 1979, è assegnata alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e provincie autonome	Milioni di lire
Trento	570
Bolzano	644
Valle d'Aosta	164
Piemonte	3.029
Lombardia	5.348
Veneto	2.832
Friuli-Venezia Giulia	918
Liguria	1.229
Emilia-Romagna	2.750
Toscana	2.640
Umbria	690
Marche	1.050
Lazio	3.513
Abruzzo	1.017
Molise	319
Campania	3.629
Puglia	2.548
Basilicata	596
Calabria	1.543
Sicilia	3.419
Sardegna	1.552
Totale	40.000

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1979

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 256

(6279)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1979.

Assegnazione alle regioni e provincie autonome di lire 40 miliardi, per l'anno finanziario 1979, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, per investimenti in attrezzature sanitarie di enti ospedalieri.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 marzo 1977, n. 91, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, recante norme per la utilizzazione delle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91;

Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, che stabilisce l'afflusso delle somme dovute dai datori di lavoro in un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale ed intestato al Ministero del tesoro;

Considerata la ripartizione percentuale, prevista dal citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, dell'utilizzo delle somme versate sul fondo speciale nella specifica destinazione nel settore sanitario;

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 104886 del 10 febbraio 1979, con il quale vengono apportate, allo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica — per l'esercizio 1979 — variazioni in aumento nella misura di lire 40 miliardi, sul cap. 7083 — di nuova istituzione — avente per oggetto « Somme da erogare alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano per investimenti in attrezzature sanitarie di enti ospedalieri »;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale il 24 maggio 1978;

Vista la delibera CIPE in data 27 luglio 1978;

Vista la delibera CIPE in data 14 maggio 1979;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

La disponibilità di lire 40 miliardi per investimenti in attrezzature sanitarie di enti ospedalieri, per l'anno 1979, è assegnata alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e provincie autonome	Milioni di lire
Trento	151
Bolzano	177
Valle d'Aosta	42
Piemonte	1.962
Lombardia	3.422
Veneto	2.434
Friuli-Venezia Giulia	673
Liguria	746
Emilia-Romagna	1.731
Toscana	2.039
Umbria	571
Marche	1.275
Lazio	4.781
Abruzzo	1.229
Molise	329
Campania	5.439
Puglia	3.802
Basilicata	615
Calabria	2.021
Sicilia	4.987
Sardegna	1.574
Totale	40.000

La spesa relativa graverà sul cap. 7083 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1979

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 255

(6280)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stilcor » liofilizzato iniettabile, nella confezione 5 fiale di liofilizzato + 5 fiale da 2 ml di solvente, della ditta Saita S.r.l., in Paderno Dugnano. (Decreto di revoca n. 5602/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 30 ottobre 1969, 10 dicembre 1970 e 1° marzo 1971, con i quali è stata registrata al n. 19979 la specialità medicinale denominata « Stilcor » liofilizzato iniettabile, nella confezione 5 fiale di liofilizzato + 5 fiale da 2 ml di solvente, a nome della ditta A. Saita, con sede in Milano, piazza Dergano, 9, ora ditta Saita S.r.l., con sede in Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi, 131, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata; ed inoltre mancano

i dati circa l'attività clinica della inosina ed ogni altra dimostrazione circa l'attività dell'associazione nelle indicazioni proposte;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Stilcor », liofilizzato iniettabile, nella confezione 5 fiale di liofilizzato + 5 fiale da 2 ml di solvente, registrata al n. 19979 in data 30 ottobre 1969, 10 dicembre 1970 e 1° marzo 1971, a nome della ditta Saita S.r.l., con sede in Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi, 131.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6381)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavanderia tintoria partenopea, con sede e stabilimento in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lavanderia tintoria partenopea, con sede e stabilimento in Napoli;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavanderia tintoria partenopea, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata fino al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6728)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Manfredonia la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nuovo porto industriale di Manfredonia sospesi dal 2 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 6 aprile 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6724)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbario 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Manfredonia la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nuovo porto industriale di Manfredonia sospesi dal 2 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 6 aprile 1979 e 29 giugno 1979 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 6 aprile 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: Scotti

(6725)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavanderia tintoria partenopea, con sede e stabilimento in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lavanderia tintoria partenopea, con sede e stabilimento in Napoli;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1979 e 29 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore di lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavanderia tintoria partenopea, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata fino al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: Scotti

(6729)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria, in Villanova di Castenaso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna);

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 al 12 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna), è prolungata fino al 12 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

Il Ministro: Scotti

(6726)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, in Teramo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1978, 20 settembre 1978, 16 gennaio 1979 e 12 aprile 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 marzo 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo, è prolungata fino al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Teramo, Bellante, Giulianova e Mosciano.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6739)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria, in Villanova di Castenaso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979 e 7 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 al 12 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna), è prolungata fino al 12 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6727)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1979.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Vigevano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Attese le particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6815)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e sue successive modificazioni, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1283/79 della commissione, del 28 giugno 1979, che modifica parzialmente il regolamento (CEE) n. 1530/78;

Visto il regolamento (CEE) n. 1172/79 della commissione, del 13 giugno 1979, che fissa, per la campagna 1979-80, l'importo dell'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori, i pomodori pelati interi, i pomodori pelati non interi, i succhi di pomodori, le pesche allo sciroppo e le prugne secche, nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto l'accordo interprofessionale nazionale stipulato tra le parti interessate il 9 marzo 1979 ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484, nonché l'atto aggiuntivo all'accordo stesso in data 20 giugno 1979;

Visto il regolamento (CEE) n. 810/79 della commissione, del 25 aprile 1979, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione fissato per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne in conseguenza delle cennate misure particolari intervenute nella legislazione comunitaria per lo specifico settore dei concentrati di pomodori, pomodori pelati interi, pomodori pelati non interi, succhi di pomodori, pesche allo sciroppo e prugne secche;

Visti i propri decreti 28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 4 agosto 1978 e 18 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 20 settembre 1978;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978 e del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e sue modificazioni, concernente le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, gli organismi chiamati ad esercitare i controlli già previsti dal citato regolamento (CEE) n. 1530/78 e sue modificazioni, ed integrati dalle norme successive del presente decreto, necessari all'erogazione degli aiuti all'industria di trasformazione, sono:

A) Regioni o enti pubblici da esse designati per:

i controlli dei prezzi minimi di cui al successivo punto *C*) da corrispondere da parte delle industrie di trasformazione ai produttori agricoli nelle regioni in cui non esistono associazioni riconosciute dei produttori;

i controlli dei prezzi minimi specificati al successivo punto *C*) del presente art. 1 da corrispondere da parte delle industrie di trasformazione alle associazioni di produttori che commercializzano direttamente i prodotti dei propri soci e che abbiano stipulato contratto con l'industria di trasformazione. Nel caso di associazioni interregionali, la individuazione della regione competente al controllo del prezzo minimo, sarà fatta in base alla sede sociale delle associazioni in causa;

i controlli, per sondaggio nell'impresa di trasformazione, delle quantità e delle qualità di materie prime introdotte in azienda in esecuzione dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 3-*bis*, paragrafo 2, citato regolamento (CEE) n. 516/77 durante la campagna di trasformazione, in appresso denominati « contratti di trasformazione »;

i controlli delle quantità rimaste invendute o giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzature, nonché i controlli delle quantità che seppure vendute non siano state ancora consegnate ai destinatari, così come da denuncia degli stessi trasformatori ai sensi del successivo art. 12;

la verifica della contabilità di magazzino di ciascuna impresa alla fine del periodo di trasformazione;

gli accertamenti di conformità dei prodotti trasformati alle norme di qualità in quanto esistenti;

la verifica di produttore agricolo definito ai sensi del terzo comma dell'art. 2 e dell'art. 3 del presente decreto.

Le regioni, ai fini degli accertamenti di cui al quinto trattino sub *A*) potranno avvalersi della collaborazione degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio, nonché dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e di ogni altro organismo o ente a ciò chiamato per legge.

B) Gli ispettorati provinciali del lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle aziende di trasformazione delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti di specie nel settore, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali.

C) Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, indicate nell'allegato 1, in appresso denominate associazioni di produttori agricoli così come definite dal regolamento (CEE) n. 1530/78 infracitato, per il controllo dei prezzi minimi da pagare ai produttori agricoli, previsti nei suoi diversi livelli dal regolamento (CEE) n. 1172/79 della commissione, del 13 giugno 1979, e dall'accordo interprofessionale nazionale stipulato tra le parti interessate il 9 mar-

zo 1979 ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484, nonché dall'atto aggiuntivo all'accordo stesso in data 20 giugno 1979.

D) Le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione maggiormente rappresentative per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata.

E) Le associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, legalmente riconosciute, per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata nelle imprese cooperative di trasformazione.

Art. 2.

I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei tempi e con le modalità prescritte dall'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio in data 14 marzo 1977 modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio in data 30 maggio 1978, e del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, e successive modificazioni, previste dal regolamento (CEE) n. 1283/79 della commissione del 28 giugno 1979.

I contratti di trasformazione devono altresì indicare l'associazione dei produttori, scelta dai produttori agricoli stessi nell'elenco allegato al presente decreto, siano essi associati o meno, salvo il caso che si tratti di contratto di trasformazione stipulato direttamente da associazioni di produttori.

Agli effetti del presente decreto si intende produttore agricolo ogni persona fisica o giuridica che coltiva, nella propria azienda, le materie prime destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti indicati nell'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77, così come definito dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della commisisone, del 30 giugno 1978, e sue successive modificazioni.

Art. 3.

Le persone giuridiche, ovvero le cooperative di produzione e commercializzazione del pomodoro, ai fini del conseguimento della certificazione di produttore agricolo dovranno dimostrare di possedere una larga base associativa ed una estensione territoriale, investita a pomodoro, correlabile ai quantitativi commercializzati.

All'uopo dovranno esibire alle regioni interessate l'elenco dei soci produttori con la ubicazione delle superfici oggetto del contratto, l'atto costitutivo, lo statuto dal quale risulti il vincolo di conferimento del prodotto, la certificazione dell'avvenuta iscrizione al registro di prefettura in epoca antecedente alla stipula del contratto.

Ai soli fini del presente decreto, è fatto comunque divieto alle cooperative di stipulare contratti con le industrie di trasformazione per prodotto che non sia dei propri soci.

Art. 4.

Ai fini di consentire alle regioni od alle associazioni di produttori, richiamate nel precedente articolo ed indicate nei contratti di trasformazione, un efficace controllo sul rispetto dei prezzi minimi previsti dal regolamento (CEE) n. 1172/79 della commissione, del 13 giugno 1979, e dall'accordo interprofessionale nazionale stipulato tra le parti interessate il 9 marzo 1979, ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484, nonché dall'atto aggiuntivo all'accordo stesso in data 20 giugno 1979, i trasformatori dovranno trasmettere, secondo i casi, alle regioni competenti per territorio ed alle predette associazioni:

un esemplare di ciascun contratto di trasformazione, intervenuto fra il trasformatore ed il produttore singolo od associato, immediatamente dopo la conclusione del contratto stesso e prima della sua data di decorrenza;

copia delle bolle di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in qualità varietale, ove sia necessario, del prodotto consegnato;

elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto, sia in fase di conguaglio, specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità e la qualità del prodotto acquistato.

Il trasformatore dovrà altresì curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale il trasformatore stesso trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, sia trasmesso un pari elenco alle regioni, nei casi previsti al primo e secondo trattino dell'art. 1, sub lettera *A*), ovvero alle associazioni dei produttori indicate nei contratti di trasformazione.

A tale scopo è fatto obbligo ai trasformatori di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione di cui all'art. 2 del presente decreto, mediante assegni circolari intrasferibili tratti su un istituto bancario prescelto dal trasformatore medesimo.

Art. 5.

Un esemplare del contratto di trasformazione deve comunque essere sempre trasmesso, a cura del trasformatore, alla regione competente per territorio ed alla propria associazione nazionale di categoria, di cui alla lettera *D*) dell'art. 1; nel caso di cooperative di trasformazione, tale esemplare deve essere trasmesso alla propria associazione nazionale di tutela, rappresentanza ed assistenza di cui alla lettera *E*) dello stesso art. 1.

A tali associazioni dovranno essere altresì trasmesse le risultanze dei libri di carico e scarico di cui all'art. 11 del presente decreto nonché dei libri paga.

Nel caso che il trasformatore, sia esso persona fisica o persona giuridica, non aderisca a nessuno degli organismi nazionali di categoria, ovvero a nessuna associazione nazionale di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, lo stesso avrà cura di inoltrare la documentazione citata a quello da lui scelto, possibilmente il più rappresentativo rispetto al proprio territorio.

Art. 6.

Le associazioni di produttori, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di contratto di trasformazione nel rispetto del prezzo contrattato e del prezzo minimo voluto dal regolamento (CEE) n. 1172/79 della commissione, del 13 giugno 1979, trasmette al trasformatore, entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione in tal senso.

Art. 7.

Le regioni, espletati i controlli e le verifiche di cui al precedente art. 1, trasmettono al trasformatore, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, una certificazione da cui risultino in particolare i quantitativi di materie prime entrate in azienda di trasformazione, le quantità di prodotti finiti ottenuti dalla trasformazione di prodotto fresco, distinguendo quelle ottenute da materie prime consegnate in esecuzione dei contratti

di trasformazione, la rispondenza tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto ai sensi del successivo art. 13 nonché la conformità del prodotto finito alle norme di qualità vigenti.

Art. 8.

Copia del certificato rilasciato ai fini dell'esportazione dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari, attestante la rispondenza dei prodotti al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, può essere considerato, per le quantità in esso indicate, documento valido ai fini della rispondenza del prodotto alle norme di qualità.

Art. 9.

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione maggiormente rappresentative, accertata per ciascuna azienda la rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata, di cui al punto *D*) del precedente art. 1, rilasceranno certificato di congruità al trasformatore interessato. Analoga certificazione, attestante la rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata, dovrà essere rilasciata alle imprese cooperative di trasformazione da parte delle associazioni nazionali di cui al punto *E*) del precedente art. 1.

Art. 10.

Gli ispettorati provinciali del lavoro sentite le organizzazioni sindacali che hanno stipulato i contratti collettivi di categoria rilasceranno al trasformatore convalidata copia di dichiarazione del trasformatore stesso che attesti di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle conserve vegetali, nonché quelle relative al pagamento degli oneri sociali e previdenziali.

Art. 11.

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 4, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e sue successive modificazioni, è fatto obbligo ai trasformatori di istituire un registro di carico e scarico, nelle forme e nella tenuta legale, custodito presso gli stabilimenti di trasformazione, dal quale deve risultare giornalmente, in particolare:

a) nella parte riguardante il carico:

numero di registrazione e data delle partite di prodotto entrate nello stabilimento;

numero e data delle bollette di consegna di ciascuna partita, con l'indicazione della quantità di prodotto accettato, espresso in peso netto;

indicazione del conferente ed estremi del relativo contratto;

quantità di prodotto rifiutato perché non conforme all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, e sue successive modificazioni, ed a quelle dell'accordo interprofessionale nazionale 9 marzo 1979;

numero e data della fattura;

quantità di prodotto passato alla trasformazione, distinguendo quello oggetto di contratto di trasformazione.

Per quanto riguarda il pomodoro deve altresì risultare l'indicazione varietale del prodotto e la relativa destinazione;

b) nella parte riguardante lo scarico:

la quantità di prodotto finito ottenuto giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, espressa in peso netto;

la quantità di prodotto condizionato distinto per formato.

Con riferimento al pomodoro, le quantità di prodotto trasformato devono essere distinte per concentrato, pomodoro pelato intero, pomodoro pelato non intero e succo, indicando per il concentrato e il succo: il grado rifrattometrico; per i pomodori pelati interi: se trattasi di San Marzano o altro tipo lungo.

Art. 12.

Ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario, previsto dal regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio come modificato dal regolamento (CEE) n. 1152/78 e dalle norme del presente decreto, ciascun trasformatore, sia esso singolo o cooperativa, prima dell'inizio di ogni campagna di trasformazione dovrà denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, ed alla regione competente per territorio, eventuali quantità rimaste invendute e giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzature, nonché eventuali quantità, suddivise come prima, che seppure vendute non siano state ancora consegnate ai destinatari.

Art. 13.

La seguente tabella indicante il rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto dovrà essere applicata dalle industrie di trasformazione ai fini della quantificazione dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi dell'art. 5, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978.

Prodotto trasformato ottenuto riferito a 1 kg netto	Materia prima impiegata in kg
Concentrato 28/30	6,4
Succo da 3,5 a 5 residuo secco	1,03
Succo da 5 a 7 residuo secco	1,20
Pelati interi	1,10
Pelati non interi	1,10

Per le pesche allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendersi in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 70 %.

Pur tuttavia, nei casi di una diversità di rendimento del prodotto fresco, le regioni avranno cura di accertare e convalidare la resa effettiva, rilasciandone al trasformatore apposita dichiarazione, che sarà da questi allegata alla domanda di aiuto.

Al fine di consentire una tempestiva verifica della resa in questione, da parte degli organi regionali, il trasformatore dovrà informare telegraficamente la regione interessata, nello stesso giorno di lavorazione in cui si è verificato lo scostamento di rendimento dai coefficienti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

Ai fini della quantificazione dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi del ripetuto art. 5, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30

giugno 1978, per le varietà degli imballaggi e i diversi gradi di concentrazione, per quanto riguarda i concentrati di pomodoro, si fa espresso riferimento ai coefficienti indicati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 810/79 della commissione del 25 aprile 1979.

I coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione, per la campagna 1979-80, per le prugne secche ed al prezzo minimo per i produttori sono indicati nell'allegato 2 dello stesso regolamento.

Per le pesche sciroppate condizionate il peso sgocciolato deve risultare almeno pari al 53 % del peso netto indicato nella confezione e lo sciroppo in essa contenuto deve essere di almeno 14 gradi brix.

Per il succo si fa rigoroso riferimento al tenore in estratto secco previsto dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1172/79 della commissione, del 13 giugno 1979.

Assimilabili ai succhi, ai fini del solo aiuto comunitario, sono i cosiddetti passati di pomodoro in quanto preparati sotto forma liquida e senza corpi solidi e con un tenore di estratto secco previsto dallo stesso regolamento (CEE) n. 1172/79.

Art. 15.

Il trasformatore, concluse le operazioni di trasformazione, al più tardi nei novanta giorni successivi presenta domanda di aiuto alla produzione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Tuttavia per le prugne secche il trasformatore può presentare per ciascuna campagna due domande di aiuto, la prima riguardante i prodotti ottenuti entro il 31 dicembre e la seconda riguardante il prodotto dopo tale data.

Art. 16.

La domanda di aiuto deve recare:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) l'indicazione delle quantità ripartite per contratti di trasformazione o eventuali clausole aggiuntive di materie prime che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e sue modificazioni nonché a quelle previste dalla normativa di qualità richiamata dall'accordo interprofessionale nazionale 9 marzo 1979 e che sono state consegnate in esecuzione di tali contratti o eventuali clausole aggiuntive;

c) la dichiarazione che indichi le quantità considerate e le spese di trasformazione, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento (CEE) n. 1283/79 della commissione, del 28 giugno 1979;

d) la fattura debitamente quietanzata dal produttore delle materie prime di cui alla lettera *b*), dalla quale risulti che esso ha ottenuto un prezzo almeno pari al prezzo minimo, previsto dal regolamento (CEE) n. 1172/79 della commisisone, del 13 giugno 1979, e dall'accordo interprofessionale nazionale 9 marzo 1979;

e) l'indicazione delle quantità globali di prodotti finiti ottenute dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera *b*), suddivise per tipo di imballaggio.

Nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo debbono essere indicate le quantità ottenute nel corso del periodo previsto dalla trasformazione.

Per quanto riguarda i concentrati di pomodoro l'indicazione di cui alla lettera *e*) può essere completata dalla menzione della quantità di concentrato, non superiore al 15 % della quantità globale ottenuta, che può essere condizionata successivamente. In tal caso la domanda di aiuto riguarda soltanto la quantità il cui processo di condizionamento è già terminato, mentre la quantità restante può essere presentata all'A.I.M.A. al più tardi il 31 marzo della campagna relativa;

f) attestato rilasciato dall'associazione dei produttori a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore. Tale attestato sarà rilasciato dalla regione in caso di contratti di trasformazione stipulati direttamente con associazioni di produttori;

g) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità della contabilità di magazzino tenuta dal trasformatore, nonché certificazione che attesti la conformità del prodotto finito alle vigenti norme di qualità e quanto altro disposto dal presente decreto; ovvero copia del certificato rilasciato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari di cui al precedente art. 8 e certificazione infine sulla prescritta natura giuridica di produttore agricolo;

h) dichiarazione del trasformatore di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro nonché del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e conservieri, convalidata dal locale ispettorato del lavoro, nonché quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

i) attestato delle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotto finito;

l) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità eventuali di prodotto rimaste invendute effettuata ai sensi del precedente art. 12.

Art. 17.

Nel caso di cooperative agricole che siano al tempo stesso di produzione e trasformazione la domanda di aiuto deve recare:

a) denominazione e sede sociale;

b) atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della durata della cooperativa;

c) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

d) certificato del tribunale di data non anteriore a tre mesi in ordine al possesso dei diritti civili;

e) elenco dei soci conferenti del prodotto, oggetto di aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto trasformato, firmato dal legale rappresentante;

f) l'indicazione delle quantità, ripartite per impegni di conferimento che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e sue successive modificazioni, nonché a quelle dell'accordo interprofessionale nazionale 9 marzo 1979 e che sono state conferite in esecuzione di tali impegni;

g) impegno di conferimento, con la dichiarazione del produttore attestante che la cooperativa gli ha corrisposto un prezzo almeno pari al prezzo minimo previsto dal regolamento (CEE) n. 1172/79 della commissione, del 13 giugno 1979;

h) la dichiarazione che indichi le quantità trasformate e le spese di trasformazione, nei tempi e nei modi

prescritti dal regolamento (CEE) n. 1283/79 della commissione del 28 giugno 1979;

i) copia notarile del bilancio consuntivo e di previsione approvato dall'assemblea nel quale siano state rigorosamente esposte le quantità globali distinte per varietà di prodotto e il prezzo attribuito o già corrisposto per le stesse.

Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda entro i termini prescritti dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, del bilancio consuntivo, è consentito, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di un bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che all'uopo dovrà contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze contabili aziendali peculiari dei bilanci consuntivi;

l) il bilancio dovrà prevedere un elenco allegato facente parte integrante di esso, nel quale siano elencati i soci conferenti con a margine l'esposizione delle quantità conferite distinte per varietà di prodotto e il prezzo minimo garantito dal più volte citato regolamento (CEE) n. 1515/78 della commissione;

m) l'indicazione delle quantità globali di prodotti finiti ottenute dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera *f*).

Per quanto riguarda i concentrati di pomodoro l'indicazione di cui alla lettera *m*) può essere completata dalla menzione della quantità globale ottenuta, che può essere condizionata successivamente. In tal caso la domanda di aiuto riguarda soltanto la quantità il cui processo di condizionamento è già terminato, mentre la quantità restante può essere oggetto di una domanda complementare di aiuto che deve essere presentata al più tardi il 31 marzo della campagna relativa;

n) copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio con gli allegati, parte integrante di esso;

o) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità di magazzino;

p) certificato di analisi rilasciato dalle regioni o per loro delega dai servizi di vigilanza repressione frodi o da altro organismo od ente abilitato per legge ai controlli di cui all'art. 1, lettera *A*), del presente decreto che attesti la conformità del prodotto finito alle vigenti norme di qualità e quanto altro disposto dal presente decreto ovvero copia del certificato rilasciato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari di cui al precedente art. 8;

q) dichiarazione della cooperativa di trasformazione nel caso che la stessa si avvalga di personale estraneo alla cooperativa medesima, di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e conservieri, convalidata dal locale ispettorato del lavoro, nonché quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

r) attestato delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciuto sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotto finito;

s) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità eventuali di prodotto rimaste invendute effettuata ai sensi del precedente art. 12.

Art. 18.

Ai fini del presente decreto è esclusa ogni forma di rilavorazione del prodotto ottenuto dalla trasformazione del pomodoro fresco, salvo che trattisi di rilavorazione effettuata nella stessa unità aziendale.

Nell'unità aziendale non può essere considerato un qualsiasi stabilimento al cui possesso possa accedersi con contratti di fitto stagionale o comunque con contratti a breve scadenza tali da non giustificare un'organica e permanente struttura aziendale.

Art. 19.

Per una corretta individuazione delle produzioni beneficiarie dell'aiuto di cui ai citati regolamenti comunitari, e, ai soli effetti del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i trasformatori di apporre in codice, ovvero in forma esplicita, su tutte le confezioni, l'anno e la data di fabbricazione con idonea punzonatura o scrittura indelebile.

La scelta del codice da parte del trasformatore deve essere depositata presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 20.

E' demandato alle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, il coordinamento ed il regolare sviluppo di tutte le attività demandate, con il presente decreto, alle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Art. 21.

Alla corresponsione degli aiuti alla produzione previsti dall'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Art. 22.

Gli aiuti alla produzione di cui al precedente articolo sono concessi in conformità delle disposizioni e nelle misure stabilite dai regolamenti (CEE) n. 1172/79 e n. 1530/78 della commissione, e sue successive modificazioni, rispettivamente in data 13 giugno 1979 e 30 giugno 1978 adottati in attuazione del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio del 30 maggio 1978.

Art. 23.

Le norme del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni comunitarie future, si intendono valide fino ad eventuali loro modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ISCRITTE NELL'ELENCO NAZIONALE
DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 622

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE	Sede
2-4-1969	1	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Renato Serra, 14, Cesena (Forlì)
2-4-1969	2	A.P.O. IV zona - Associazione fra produttori ortofrutticoli della IV zona	Via A. Locatelli, 1, Verona
2-4-1969	4	A.E.P.O. - Associazione economica fra produttori ortofrutticoli del Veneto medio orientale	Piazza Indipendenza, 19 (palazzo dei consorzi di bonifica) San Donà di Pave (Venezia)
2-4-1969	5	A.I.P.O. - Associazione interprovinciale dei produttori ortofrutticoli	Via Ermete Zacconi, 14, Bologna
26-4-1969	6	Con.E.C.Or. - Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole .	Piazza della Costituzione, 8, Bologna
28-8-1969	8	C.O.R. - Consorzio ortofrutticolo ravennate	Via Faentina, 106, Ravenna
18-9-1969	9	C.P.O.V.T. - Consorzio tra produttori ortofrutticoli della Valle Tiberina	Via Podiani, 11, Perugia
18-9-1969	10	A.E.R.P.O. - Associazione emiliano-romagnola produttori ortofrutticoli	Via Riva Reno, 65, Bologna
25-10-1969 18-3-1972 (Var. denom.)	11	A.P.O.M. - Associazione produttori ortofrutticoli marchigiani . .	Via Roma, 47/C, Fano (Pesaro)
25-10-1969	12	V.O.G. - Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige	Via De Lai, 12, Bolzano
25-10-1969	13	A.P.A.S. - Associazione tra produttori di agrumi della Sicilia	Piazza Bellini, 19, Catania
25-10-1969	14	C.L.O.D. - Consorzio interprovinciale Ortofrutta Delta	Corso Porta Reno, 103, Ferrara
29-10-1969	15	Associazione di zona delle province di Bari e di Foggia tra produttori di uve da tavola, di ortaggi ed altra frutta	Via Amendola, 37, Bari
14-2-1970	16	A.P.R.O. - Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli . . .	Via Girolamo Rossi, 5, Ravenna
14-2-1970	17	U.P.E.A. - Unione dei produttori esportatori di agrumi . .	Via A. Volta, 98, Capo d'Orlando (Messina)
14-2-1970	18	Associazione di zona delle province di Brindisi, Lecce e Taranto fra produttori ortofrutticoli	Via Cavour, 32, Brindisi
14-2-1970	19	A.L.P.O. - Associazione laziale produttori ortofrutticoli . . .	Via Urbana, 169/A, Roma
21-3-1970 29-10-1974 (Nuov. denom.)	20	Fruttadoro - Consorzio fruttadoro di romagna soc. coop. a responsabilità limitata	Via Dismano, Pievesestina di Cesena (Forlì)
21-3-1970	21	A.P.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della marca trevigiana	Corso del Popolo, 34, Treviso
21-3-1970	22	Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia	Corso Italia, 73, Pisa
21-7-1970	23	C.O.P. - Cooperativa ortofrutticola polesana	Via Oslavia Campagna, 19, Lendinara (Rovigo)
21-7-1970 5-2-1976 (Var. denom.)	24	A.P.A.O.I. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli interprovinciale	Via Marchese di Villabianca, 82, Palermo
21-7-1970	25	Associazione di zona tra produttori ortofrutticoli delle province di Potenza e Matera	Vico 2° Annunziatella, 61, Matera
10-8-1970	26	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo	Viale Mazzini, 19, Teramo
10-8-1970	27	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno	Via Pontano, 44, Napoli Via Cesare Battisti, 50, Caserta
25-8-1970	28	Associazione di zona tra produttori agrumari delle province di Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto	Viale Virgilio, 140/142, Taranto
30-11-1970	29	C.I.P.A. - Consorzio interassociativo produttori agrumi	Via Bernardo, 5 (uff. esecutivi), Catania Villaggio Biviere, Lentini (Siracusa)
18-3-1971	30	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli Serenissima .	Via S. Pio X, 21, Venezia-Mestre
18-3-1971	32	E.S.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano	Via Talvera, 18, Bolzano
18-3-1971	33	Con.Agru.S. - Consorzio produttori agrumi della Sicilia orientale	Via degli Oleandri, 2, Acireale (Catania)
18-3-1971	34	A.P.O.P. - Associazione produttori ortofrutticoli pisani . . .	Viale Bonaini, 71, Pisa
5-4-1971	35	U.P.O.M. - Unione produttori ortofrutticoli marchigiani . . .	Via Giustizia, 2, Fano (Pesaro)
6-5-1971	36	A.R.P.O. - Associazione regionale tra produttori ortofrutticoli del Trentino-Alto Adige	Via Conciapelli, 69, Bolzano
1-6-1971	37	P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli associati	Via Rosmini, 42, Trento
1-6-1971	38	A.P.O.M.A. - Associazione produttori ortofrutticoli medio Adige	Via Paiette, 7, Castelbaldo (Padova)

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE	Sede
1-6-1971	39	A.S.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Giugliano . .	Piazza Gramsci, Giugliano (Napoli)
29-7-1971	40	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Venezia Giulia	Via Roma, 20, Gorizia
29-7-1971	41	Piemonte Asprofrut - Associazione produttori ortofrutticoli Piemonte	Via Monte Zovetto, 20, Cuneo
11-8-1971	42	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli del salernitano	Via Pirro, 12, Salerno
1-2-1972	43	A.F.E. - Associazione frutticoltori estensi soc. coop. a r.l. . .	Piazzetta Schiatti, 8, Ferrara
18-3-1972	44	Associazione di zona tra produttori di agrumi delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria	Via T. Campanella, 52, Reggio Calabria
18-3-1972	45	Associazione ionica produttori ortofrutticoli ed agrumi .	Via Pitagora, 96, Taranto
18-3-1972	46	A.C.O. - Associazione coltivatori ortofrutticoli della provincia di Pesaro ed Urbino	Via Garibaldi, 75, Fano (Pesaro)
18-4-1972	47	A.P.O.L. Associazione produttori ortofrutticoli livornese . . .	Via Pacinotti, 10, Cecina (Livorno)
10-8-1972	48	Gruppo produttori asparagi soc. coop. a r.l.	Baricella (Bologna)
10-8-1972	49	Conagros - Organizzazione dei produttori agrumari ed ortofrutticoli di Rosarno	Rosarno (Reggio Calabria)
10-1-1973	50	C.O.V. - Consorzio ortofrutticolo valtellinese . . .	Ponte in Valtellina (Sondrio)
18-12-1973	52	Associazione di zona per le province di Milano, Como, Sondrio, Pavia, Varese e Bergamo	Via S. Clemente, 1, Milano
2-12-1974	53	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli della Campania	Via Roma, 10, Caserta
2-12-1974	54	A.I.P.A.O. - Associazione interprovinciale produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Corso Sicilia, 29, Catania
2-12-1974	55	Sicura - Associazione interprovinciale tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Corso Butera, 169, Bagheria (Palermo)
8-2-1975	56	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli calabresi . .	Via Nazionale, 178, Rosarno (Reggio Calabria)
1-8-1975	57	A.S.P.O. - Associazione siciliana produttori ortofrutticoli .	c/o Studio Greco, via Villafranca, 29, Palermo
5-11-1975	58	Agri sud - Associazione orto-floro-frutticola sud orientale . . .	Via R. Cancellieri, 89, Vittoria (Ragusa)
5-2-1976	59	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli della Sicilia . .	Ragusa
5-2-1976	60	A.I.N.P.O. - Associazione interprovinciale produttori orticoli . .	Parma
5-2-1976	61	C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese soc. coop. a r.l. .	Bagheria (Palermo)
12-1-1977	62	Etna - Consorzio provinciale fra le cooperative agricole .	Piazza P. Lupo, 8, Catania
15-1-1977	63	Cooperativa agricola S. Sofia	Scanzano Ionico (Matera)
15-1-1977	64	A.R.P.O.A. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio	Viale Aventino, 26, Roma
15-1-1977	65	As.I.P.O. - Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli	Via S. Leonardo, 17, Parma
18-2-1977	66	A.P.A.O.R. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli della provincia di Ragusa	Via Natalelli, 117, Ragusa
26-4-1977	67	A.P.O.N. - Associazione produttori ortofrutticoli del Nolano .	Via C. Rosaroll, 77, Napoli
22-11-1977	68	A.S.P.R.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Appia km 181, loc. Maiorisi - c/o U.N.I.C.O.O.P., Teano
21-12-1977	69	Con.Co.O.Sa. - Consorzio fra le cooperative ortofrutticole della provincia di Salerno	Via Astuti, 121, Nocera Inferiore
27-12-1977	70	P.A.Cos. - Associazione produttori agricoli Costantina	Via A. Alagona, 37, Catania
27-12-1977	71	Apo.Pa. - Associazione produttori ortofrutticoli e di patate .	Via Lufrano, Volla (Napoli)
3-3-1978	72	Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.M.P.O.A.	Via C. Battisti, isolato 217, Messina
3-3-1978	73	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari « Bruzia » . .	Via Canale Doria, 28, Cosenza
3-3-1978	74	Associazione intercomunale produttori pomodori ed ortofrutticoli « A.I.P.P. »	Via Vittorio Veneto, 138, Crotone
29-3-1978	75	Associazione regionale frutticoltori - Piemonte	Via Trotti, 40, Alessandria
4-8-1978	76	Associazione regionale dei produttori ortofrutticoli della Sardegna - A.R.P.O.S.	Via Fra Ignazio, 38, Cagliari
4-8-1978	77	Associazione ortofrutticola salernitana - A.O.Sa.	Via Roma, 26, Nocera Inferiore (Salerno)
26-4-1979	78	Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - A.P.O.C. . .	Corso Garibaldi, 194, Salerno
28-8-1969 8-6-1979 (ha incorporato l'APO di Cles (Trento) il decreto è in corso di pubblicazione (*Gazzetta Ufficiale*)	7	Consorzio cooperativo produttori agricoli - Concopra - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Segantini, 10, Trento

(6776)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Disciplina degli sbarchi autoveicoli nell'Isola del Giglio durante il periodo estivo

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, del 20 luglio 1979, n. 1354, è vietato, a decorrere dalla data di emissione del suddetto decreto al 31 agosto 1979 l'afflusso, nell'Isola del Giglio, agli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa.

E' consentita una deroga al divieto di cui sopra:

agli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione residente nell'isola risultante dagli atti anagrafici del comune;

agli autoveicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno 15 giorni nell'isola dietro presentazione di dichiarazione rilasciata al comune su richiesta dell'interessato e confermata dal datore dell'alloggio e da redigersi in carta bollata;

ai proprietari di abitazioni nell'isola, quelli risultanti ed iscritti nei ruoli della tassa rifiuti solidi urbani;

agli automezzi per trasporto merci destinati agli approvvigionamenti vari compresi i rifornimenti petroliferi.

(6864)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di posti di assistente ordinario presso la facoltà di agraria dell'Università di Udine

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Udine sono vacanti i sottonotati posti di assistente:

cattedra di entomologia agraria . . . . posti n. 1
cattedra di zoognostica . . . » 1

alle cui coperture la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dei posti di assistente ordinario anzidetti, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6765)

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Parma 8 giugno 1979, n. 2593, Div. 1ª, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare donazioni di opere d'arte contemporanea da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione visiva - dipartimento d'arte contemporanea della stessa Università.

(6766)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Daniela di Roma », in Roma

Con decreto ministeriale 3 luglio 1979 i poteri conferiti al dott. Francesco Buffa, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Daniela di Roma », in Roma, sono prorogati sino al 14 dicembre 1979.

(6767)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Vigevano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 14 luglio 1979 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il dott. Renato De Gioia, nato a Benevento il 22 marzo 1914, è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Massimiliano Chini, nato a Miradolo Terme (Pavia) il 17 dicembre 1940, avv. Cesare Martinotti, nato a Pavia il 17 febbraio 1903, rag. Guido Villa, nato a Spessa Po (Pavia) il 29 luglio 1918, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1979

Il Governatore: BAFFI

(6818)

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa di risparmio di Vigevano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 14 luglio 1979 che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento del 16 luglio 1979, con cui sono stati nominati gli organi della gestione straordinaria della citata Cassa di risparmio, ai sensi dell'art. 58 del richiamato regio decreto-legge n. 375, e in particolare è stato nominato commissario straordinario il dott. Renato De Gioia;

Considerato che il dott. Renato De Gioia ha declinato l'incarico;

Dispone:

Il dott. Edoardo Bianchini, nato a Rapolano Terme (Siena) il 2 febbraio 1917, è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano, in amministrazione straordinaria, in sostituzione del dott. Renato De Gioia, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto regio decreto-legge n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1979

Il Governatore: BAFFI

(6819)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a quarantotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI NAPOLI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a quarantotto posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli.

Il 10 % di tali posti, pari a cinque è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale. Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda (allegato *A*).

Pertanto, in mancanza dell'indicazione anche di uno soltanto dei detti requisiti, la domanda non verrà presa in considerazione; analogamente la domanda priva dell'autenticazione della firma non verrà accolta.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Napoli in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori dalla provincia di Napoli, le firma apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Napoli.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciata dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Napoli e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

Essi sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza pena la cancellazione dall'elenco.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 1° giugno 1979

Il direttore provinciale: Tascone

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1979
Registro n. 5 Poste, foglio n. 202

Allegato A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Napoli.

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . residente in . . . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 2312/1979 del 1° giugno 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6653)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Trapani.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 aprile 1978, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Trapani;

Visto il decreto ministeriale in data 21 maggio 1979 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Trapani, nell'ordine appresso indicato:

1. Centonze Gaspare	punti	86,340	su 132
2. Zaccardi Leonzio	»	86,268	»
3. Lauletta Angelo	»	80,454	»
4. Labriola Antonio	»	78,100	»
5. Lombardo Giuseppe	»	76,766	»
6. Armocida Elio	»	75,556	»
7. Rotella Mario	»	74,886	»
8. Mangiapane Antonio	»	74,287	»
9. Visone Aniello	»	72,845	»
10. Cresta Primo	»	72,738	»
11. Bova Antonino	»	72,400	»
12. Passaretti Umberto	»	72,360	»
13. Strano Giuseppe	»	71,526	»
14. Ventrella Giuseppe	»	71,260	»
15. Chiridamo Giuseppe	»	70,797	»
16. Colavolpe Antonio	»	70,837	»
17. Zagordo Cosimo	»	70,778	»
18. Falciglia Antonino	»	70,652	»
19. Perfetti Luigi	»	70,627	»
20. Pace Antonino	»	70,500	»
21. Storto Armando	»	70,181	»
22. Gianfranchi Ruggero C.	»	69,832	»
23. Incandela Francesco	»	69,684	»
24. Paoluzi Remo	»	69,219	»
25. Pesente Elio	»	68,976	»
26. Stabili Franco	»	68,880	»
27. Guido Pasquale	»	68,598	»
28. Onofri Fernando	»	68,382	»
29. Passeri Sergio	»	68,365	»
30. Lo Martire Stelio	»	67,997	»
31. Di Caprio Salvatore	»	67,866	»
32. Faillace Peppino	»	66,926	»
33. Tosolini Renzo	»	66,132	»
34. Russo Alesi Domenico	»	65,150	»
35. Magoni Beniamino	»	63,599	»
36. Sancilio Cosmo	»	63,073	»
37. Muriana Giuseppe	»	63,072	»
38. Famiglietti Giuseppe	»	63,050	»
39. Luchetti Loreto	»	63,033	»
40. Callipo Gaetano	»	62,613	»
41. Patriarca Mario	»	61,520	»
42. Caccavale Antonio	»	59,269	»
43. Addario Mauro	»	59,090	»
44. Bruno Carmelo	»	58,800	»
45. Martina Rolando	»	58,181	»
46. Costardi Felice	»	57,516	»
47. Scrudato Salvatore	»	57,132	»
48. Longo Cosimo	»	56,113	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6033)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Errata-corrige

Nel sommario della *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1979, sezione «Supplementi ordinari», in luogo di: «Supplemento alla "Gazzetta Ufficiale" n. 199 del 21 *settembre* 1979», leggasi: «Supplemento alla "Gazzetta Ufficiale" n. 199 del 21 *luglio* 1979».

(6866)

OSPEDALI «EUR-GARBATELLA» DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - sezione concorsi, dell'ente in Roma.

(2357/S)

OSPEDALE «ORLANDI» DI BUSSOLENGO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bussolengo (Verona).

(2359/S)

OSPEDALE DI NOVARA DI SICILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente della divisione di medicina ed infettive (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novara di Sicilia (Messina).

(2361/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FASANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(2364/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(2365/S)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di radioterapia dell'istituto di radioterapia e di medicina nucleare.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di radioterapia dell'istituto di radioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - ufficio concorsi, dell'ente in Udine.

(2363/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI RIVOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione per il D.E.A.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivoli (Torino).

(2362/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa, ufficio personale, dell'ente in Piacenza.

(2360/S)

OSPEDALE CIVILE « E. PROFILI » DI FABRIANO

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(2358/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792040)